

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO
CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO**

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione di "Gestione Credito Agevolato"

Egredi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ ,
_____ ,
una banca, con sede legale in _____ ,
_____ ,
capitale sociale pari ad Euro _____ , iscritta al Registro delle Imprese _____
_____ , Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____
iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____ ,
_____] (la "Parte Finanziata");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse, *inter alia*, la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a quest'ultimi la provvista destinata alla concessione del credito alle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- B In data 3 agosto 2009 (come modificato ed integrato dagli Addendum sottoscritti in data 23 dicembre 2009 ed in data 15 giugno 2010 nonché dall'Accordo PMI del 16 febbraio 2011 di cui alla successiva Premessa C), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un avviso comune (di seguito, l'"Avviso Comune"), avente ad oggetto, tra l'altro, la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio ed in particolare la possibilità per le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Comune di ottenere la sospensione, per un periodo di 12 (dodici) mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere con il sistema creditizio (la "Sospensione delle Rate di Mutuo").
- C In data 16 febbraio 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un accordo denominato "Accordo per il Credito alle Piccole e Medie Imprese" (di seguito, l'"Accordo PMI") ai sensi del quale, tra l'altro: (i) è stata prevista, ai termini ed alle condizioni ivi stabiliti, la possibilità per le piccole e medie imprese che siano in possesso dei requisiti fissati dall'Accordo PMI di ottenere un'estensione della durata del piano di ammortamento relativo ai mutui in essere con il sistema

bancario già beneficiari della Sospensione delle Rate di Mutuo ai sensi dell'Avviso Comune, con conseguente riduzione *pro quota* dell'importo in linea capitale delle rate di rimborso residue, per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del mutuo ed in ogni caso per un periodo non superiore a: (i) 2 (due) anni, per quanto riguarda i mutui non garantiti da ipoteca; ovvero (ii) 3 (tre) anni, per quanto riguarda i mutui garantiti da ipoteca (di seguito, l'“**Estensione**”); e (ii) le relative parti si sono impegnate ad esplorare, insieme alla CDP, la possibilità di individuare opportuni strumenti al fine di mettere a disposizione del sistema bancario parte delle risorse di CDP per attenuare i costi di provvista connessi alle operazioni di Estensione.

- D In data 24 marzo 2011, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n.49 (l'“**ABI**”), hanno sottoscritto una convenzione (la “**Convenzione**”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative relative ai finanziamenti da mettere a disposizione da parte di CDP in favore delle Banche a valere sul Plafond e sul Plafond Riservato (come di seguito definiti) al fine di fornire a queste ultime la provvista necessaria ai fini della concessione alle PMI dell'Estensione dei Finanziamenti PMI (tali termini come di seguito definiti).
- E La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione.
- F La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice la concessione del Finanziamento per i fini di cui all'Articolo 2.2.1 del presente Contratto.
- G La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a concedere alla Parte Finanziata il Finanziamento (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 (“*Definizioni*”) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
- “**ABI**”: ha il significato di cui alla Premessa (D) del presente Contratto.
- “**Agente di Calcolo**”: ha il significato di cui in epigrafe.
- “**Banca**” o “**Banche**”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i finanziamenti ai sensi della Convenzione.
- “**Categorie di Finanziamenti PMI**” indica le seguenti distinte categorie in cui dovranno essere suddivisi, in ciascuna Richiesta di Utilizzo, i Finanziamenti PMI, aventi una Durata Residua omogenea, in relazione alla cui Estensione si richieda, in ciascuna Richiesta di Utilizzo, l'erogazione di Tranches a valere sul Finanziamento:
- (a) Finanziamenti PMI Ipotecari, con Durata Residua Breve;
 - (b) Finanziamenti PMI Ipotecari, con Durata Residua Media;
 - (c) Finanziamenti PMI Ipotecari, con Durata Residua Lunga;
 - (d) Finanziamenti PMI Chirografari, con Durata Residua Breve;
 - (e) Finanziamenti PMI Chirografari, con Durata Residua Media; e
 - (f) Finanziamenti PMI Chirografari, con Durata Residua Lunga.
- “**Codice Etico**”: ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.

“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (D) del presente Contratto.

“Costi di Rimborso”: indica lo 0,125% dell'ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato volontario.

“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di maggio 2011 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità, il giorno 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tale giorno non coincida con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il fax con cui la Parte Finanziata abbia confermato l'avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

“Data di Pagamento” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), per tutto il Periodo di Ammortamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale di ogni importo erogato a valere sul Finanziamento.

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2011 (*i.e.* la prima Data di Pagamento Interessi, come determinata ai sensi della presente definizione e della definizione di “Periodo di Interessi” di cui al presente Contratto) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2011 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato” indica la Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, del Finanziamento.

“Data di Scadenza Finale”: indica l'ultima Data di Pagamento compresa nel Periodo di Ammortamento applicabile, data in cui ciascuna Tranche erogata a valere sul Finanziamento dovrà essere interamente rimborsata. Tale data costituirà anche l'ultima Data di Pagamento Interessi in relazione al relativo Finanziamento.

“D.lgs 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.

“Debito Residuo della Categoria” ha il significato di cui all'articolo 4.1.2 (A) (iii) (b)

“Durata Residua”: indica la durata residua (precedente la relativa Estensione), come calcolata alla data di ciascuna Richiesta di Utilizzo, dei Finanziamenti PMI in relazione alla cui Estensione si richiede l'erogazione di ciascuna Tranche a valere sul Finanziamento.

“Durata Residua Breve”: indica una Durata Residua fino a 2 (due) anni.

“Durata Residua Media”: indica una Durata Residua compresa tra 2 (due) anni più 1 (uno) giorno e i 4 (quattro) anni.

“Durata Residua Lunga”: indica una Durata Residua compresa tra i 4 (quattro) anni più 1 (uno) giorno e i 7 (sette) anni.

“Estensione”: ha il significato di cui alla Premessa C al presente Contratto.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi del Finanziamento e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in

relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'EURIBOR di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

"Evento di Decadenza": indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 ("*Decadenza dal beneficio del termine*") del presente Contratto.

"Evento di Recesso": indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 ("*Recesso*") del presente Contratto.

"Evento di Risoluzione": indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto.

"Evento Rilevante": indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

"Finanziamento": ha il significato di cui all'Articolo 2.1 del presente Contratto.

"Finanziamento/i PMI": indica i finanziamenti a medio/lungo termine (mutui) concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, che: (i) abbiano fruito della Sospensione delle Rate di Mutuo ai sensi dell'Avviso Comune e (ii) abbiano i requisiti necessari per ottenere l'Estensione ai sensi dell'Accordo PMI.

"Finanziamento/i PMI Chirografario/i": indica i Finanziamenti PMI non garantiti da ipoteca.

"Finanziamento/i PMI Ipotecario/i": indica i Finanziamenti PMI garantiti da ipoteca.

"Finanziamento PMI Oggetto di Estensione" indica i Finanziamenti PMI che beneficino dell'Estensione mediante utilizzo della provvista derivante dal Finanziamento di cui al presente Contratto.

"Garanzie": indica le garanzie da concedersi dalla Parte Finanziata a favore della Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 10.2.8 del presente Contratto.

"Giorno di Quotazione": indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"Importo Totale": indica l'ammontare di Euro _____ [*da determinarsi in un ammontare massimo pari al relativo "Ammontare Massimo Individuale" come definito nella, e determinato ai sensi della, Convenzione*].

"Lettera di Impegno": indica la lettera di impegno secondo il testo di cui all'Allegato 3 al presente Contratto consegnata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice contestualmente alla consegna della presente proposta di Contratto.

"Margine": indica il valore che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

"Parte Finanziata": ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

"Parte Finanziatrice": ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

"Periodo di Ammortamento": indica il periodo compreso tra la Prima Data di Pagamento applicabile e, a seconda dei casi:

- (a) per quanto riguarda le Tranches erogate ai fini dell'Estensione dei Finanziamenti PMI Ipotecari, la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Prima Data di Pagamento; e

- (b) per quanto riguarda le Tranches erogate ai fini dell'Estensione dei Finanziamenti PMI Chirografari, la Data di Pagamento che cade 2 (due) anni dopo la relativa Prima Data di Pagamento;

durante il quale la Parte Finanziata procederà, in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, mediante rate costanti, ai rimborsi in linea capitale del Finanziamento.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Contratto e il 28 febbraio 2012, durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le erogazioni di Tranches a valere sul Finanziamento.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
- (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso).

“Plafond Complessivo” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Plafond PMI” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“PMI”: indica le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti stabiliti dall'Accordo PMI che siano beneficiarie dell'Estensione dei relativi Finanziamenti PMI.

“Pre-ammortamento” indica, a seconda dei casi, il Pre-ammortamento Breve, il Pre-ammortamento Medio e/o il Pre-ammortamento Lungo.

“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Tranche a valere sul Finanziamento, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (i) della definizione di “Prima Data di Pagamento”, ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice, di cui all'articolo 5.3 (iii) del presente Contratto.

“Pre-ammortamento Medio”: indica, con riferimento a ciascuna Tranche a valere sul Finanziamento, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”, ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice, di cui all'articolo 5.3 (iii) del presente Contratto.

“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Tranche a valere sul Finanziamento, il periodo decorrente dalla Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”, ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice, di cui all'articolo 5.3 (iii) del presente Contratto.

“Prima Data di Pagamento” indica, ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.3 (iii) del presente Contratto, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento alle Tranches erogate in relazione all'Estensione di Finanziamenti PMI aventi una Durata Residua Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Tranche;
- (ii) con riferimento alle Tranches erogate in relazione all'Estensione di Finanziamenti PMI aventi una Durata Residua Media, la Data di Pagamento che coincide con la sesta Data di Pagamento Interessi della relativa Tranche; ovvero
- (iii) con riferimento alle Tranches erogate in relazione all'Estensione di Finanziamenti PMI aventi una Durata Residua Lunga, la Data di Pagamento che coincide con la decima Data di Pagamento Interessi della relativa Tranche.

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Quota CDP”: indica, in relazione a ciascuna Tranche ed alla corrispondente Categoria di Finanziamenti PMI, la porzione, espressa in valori percentuali, dei Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione che sia stata finanziata dalla Parte Finanziatrice mediante l'erogazione della relativa Tranche a valere sul Finanziamento, che:

- (i) sarà determinata dalla Parte Finanziatrice, sulla base delle informazioni contenute nella Richiesta di Utilizzo e in relazione a ciascuna Tranche e sarà comunicata da CDP alla Parte Finanziata entro i 7 (sette) Giorni Lavorativi successivi alla Data di Erogazione della relativa Tranche;
- (ii) resterà immutata fino all'integrale rimborso della relativa Tranche; e
- (iii) non potrà essere superiore, in ogni caso, al 100% del Debito Residuo della Categoria relativo alla corrispondente Categoria di Finanziamenti PMI che sono stati oggetto di Estensione mediante ricorso alla provvista derivante dalla relativa Tranche.

“Richiesta di Finanziamento” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo”: indica la richiesta di erogazione relativa agli importi a valere sul Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto.

“Sospensione delle Rate di Mutuo” ha il significato di cui alla Premessa B al presente Contratto.

“Tasso di Interesse”: indica il Tasso di Riferimento maggiorato del Margine.

“Tasso di Riferimento”: indica il tasso EURIBOR relativo al Periodo di Interessi come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo il secondo giorno TARGET precedente l'inizio di ciascun Periodo di Interessi (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Tier 1 Ratio”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Tranche” ovvero **“Tranches”**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascuna porzione in cui sarà suddiviso ciascun importo richiesto a valere sul Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo in relazione a ciascuna Categoria di Finanziamenti PMI. Anche ai fini di cui al successivo articolo 9.1.2, la Parte Finanziatrice attribuirà a ciascuna Tranche una codifica identificativa univoca che sarà comunicata via e-mail alla Parte Finanziata entro i 7 (sette) Giorni Lavorativi successivi alla relativa Data di Erogazione.

“Vita Media Residua” indica, in relazione a ciascuna Categoria di Finanziamenti PMI, la media (espressa in anni e arrotondata al primo decimale), pesata per il relativo debito residuo di ciascun Finanziamento PMI Oggetto di Estensione rispetto al Debito Residuo della Categoria, delle durate residue precedenti all'Estensione di ciascun Finanziamento PMI Oggetto di Estensione ricompreso nella relativa Categoria di Finanziamenti PMI.

1.3 Riferimenti

- (i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“Parte Finanziata” e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“Paragrafo” e/o **“Articolo”** sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;

“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un Ente;

“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di **“autorizzazione”** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o Ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA e eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1, (*Richiesta di Utilizzo*);
- (ii) Allegato 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (iii) Allegato 3 (*Lettera di Impegno*).

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione del Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall’Articolo 3 (“*Condizioni Sospensive*”) e dall’Articolo 4.1.2 del presente Contratto, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ [*indicare un ammontare massimo non superiore all’Importo Totale*] (il “**Finanziamento**”), da erogarsi in una o più soluzioni (purché coincidenti con una Data di Erogazione), secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Contratto.

2.2 Scopo

2.2.1 Il Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovrà essere utilizzato esclusivamente al fine di fornire alla Parte Finanziata la provvista necessaria per la concessione dell’Estensione dei Finanziamenti PMI.

2.2.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.2.1 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l’utilizzazione degli importi del Finanziamento.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto tutta la documentazione di cui all’Articolo 3.3. della Convenzione (ovvero l’attestazione sostitutiva di cui all’Articolo 3.3, ultimo capoverso, della Convenzione) e la Lettera di Impegno debitamente sottoscritta (restando inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice

di tutta tale documentazione (ivi inclusa la Lettera di Impegno), unitamente alla proposta di Contratto costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto).

3.2 Condizioni sospensive all'erogazione

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi erogazione di qualunque importo a valere sul Finanziamento è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della Richiesta di Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.3 della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla relativa Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo articolo 4.1.2 (i)(A) (*Richiesta di Utilizzo*);
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione, ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8.1 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") del presente Contratto sono e saranno veritiere, corrette e complete e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (iv) evidenza che il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso la Parte Finanziatrice e il patrimonio di vigilanza in relazione alla Parte Finanziata non sia complessivamente superiore al 30%;
- (v) l'assenza di Eventi Rilevanti; e
- (vi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.3 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") non sono meramente potestative, in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.4 Mancata erogazione

Qualora non sia erogato alcun importo a valere sul Finanziamento (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata della Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

4.1 Utilizzo del Finanziamento

- 4.1.1** Subordinatamente al verificarsi: (i) delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3.1 ("*Condizioni Sospensive*"); e (ii) delle condizioni di cui al successivo articolo 4.1.2, l'utilizzo del Finanziamento

potrà avvenire in più soluzioni, durante il Periodo di Disponibilità, in concomitanza con ciascuna Data di Erogazione.

Ciascun importo del Finanziamento richiesto mediante ciascuna Richiesta di Utilizzo sarà ulteriormente suddiviso nelle relative Tranches, corrispondenti alle varie Categorie di Finanziamenti PMI, in relazione alla cui Estensione si richiede l'erogazione del Finanziamento (o porzione di esso), aventi differenti Periodi di Ammortamento e differenti Pre-ammortamenti applicabili (e, di conseguenza, differenti Date di Scadenza Finale e differenti Margini) secondo quanto previsto nel presente Contratto e nella Convenzione.

4.1.2 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") del presente Contratto che precede, la Parte Finanziatrice effettuerà l'erogazione di ogni importo a valere sul Finanziamento, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Richiesta di Finanziamento per valuta alla relativa Data di Erogazione, se:

- (A) entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo nella forma di cui all'Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*). La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
- (i) specificare la relativa Data di Erogazione (che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della Richiesta di Utilizzo) e l'indirizzo e-mail al quale la Parte Finanziata intende ricevere la comunicazione da parte della Parte Finanziatrice delle Quote CDP e delle codifiche identificative delle relative Tranches;
 - (ii) indicare l'importo a valere sul Finanziamento di cui si richiede l'erogazione, che non potrà, in alcun caso, essere superiore all'Importo Totale al netto di eventuali erogazioni già effettuate ai sensi del presente Contratto, fermo restando che, nel caso in cui: (a) gli utilizzi della Parte Finanziata a valere complessivamente sul Plafond Complessivo e sul Plafond PMI, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già rimborsati a CDP, rappresentino una porzione superiore al 25% dell'importo totale del Plafond PMI; ovvero (b) il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP e il patrimonio di vigilanza in relazione alla relativa Parte Finanziata sia complessivamente superiore al 30%, CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano i suddetti limiti;
 - (iii) indicare, per ciascuna Categoria di Finanziamenti PMI in relazione alla cui Estensione si richiede l'erogazione di una Tranche a valere sul Finanziamento:
 - (a) il numero dei Finanziamenti PMI, ricompresi nella Categoria di Finanziamenti PMI in questione, che saranno oggetto di Estensione mediante utilizzo della relativa Tranche;
 - (b) l'importo complessivo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti PMI ricompresi nella Categoria di Finanziamenti PMI in questione che saranno oggetto di Estensione mediante utilizzo della relativa Tranche, come calcolato alla Data della Richiesta di Utilizzo (il "**Debito Residuo della Categoria**");
 - (c) l'importo della relativa Tranche, che non dovrà essere, in ogni caso, di un importo eccedente il relativo Debito Residuo della Categoria; e
 - (d) la Vita Media Residua dei Finanziamenti PMI ricompresi nella Categoria di Finanziamenti PMI in questione che saranno oggetto di Estensione mediante utilizzo della relativa Tranche.
- (B) la Parte Finanziata abbia consegnato alla Parte Finanziatrice una dichiarazione attestante che alla relativa data della Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione, ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8.1 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") del presente Contratto sono e saranno vere, corrette e complete e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.

4.1.3 Fermo restando: (x) quanto previsto al successivo Articolo 10.2.8; e (y) la facoltà della Parte Finanziatrice di non procedere ad ulteriori erogazioni a valere sul Finanziamento, nel caso in cui (a) gli utilizzi della relativa Parte Finanziata a valere complessivamente sul Plafond Complessivo a sul Plafond PMI, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già rimborsati a CDP, rappresentino una porzione superiore al 25% dell'importo totale del Plafond PMI; ovvero (b) il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP e il patrimonio di vigilanza in relazione alla Parte Finanziata sia complessivamente superiore al 30%, a fronte della ricezione della Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 3.1 ("*Condizioni Sospensive*") del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.2 del presente Contratto, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà l'erogazione degli importi richiesti a valere sulle relative Tranches, con pari valuta, secondo quanto previsto nella Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo del Finanziamento

Gli importi del Finanziamento per i quali non sia stata avanzata Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del Periodo di Disponibilità si intenderanno revocati e non saranno più utilizzabili da parte della Parte Finanziata, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5 INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il Tasso di Interesse applicabile al Finanziamento o porzione di esso di volta in volta erogato sarà pari al Tasso di Riferimento maggiorato del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse del Finanziamento e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("*Interessi*") dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

5.3 Pagamento degli interessi

- (i) La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati sul Finanziamento in relazione a ciascun Periodo di Interessi al Tasso di Interesse relativo al Finanziamento a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta.
- (ii) Fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa), a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi, fino alla Prima Data di Pagamento (esclusa), saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice, in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi, interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente .
- (iii) Resta inteso che la Parte Finanziatrice si riserva la facoltà di modificare o diversamente articolare la durata dei periodi di pre-ammortamento (e, di conseguenza, la determinazione delle Prime Date di Pagamento) applicabili a ciascuna Tranche, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 30 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il periodo di pre-ammortamento (e le Prime Date di Pagamento) così diversamente disciplinato si applicherà soltanto alle porzioni del Finanziamento ed alle Tranches erogate successivamente a tale variazione.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi al Finanziamento per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360

(trecentosessanta).

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto, in relazione al Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare tutti gli importi erogati a valere su ciascuna Tranche, entro la relativa Data di Scadenza Finale, secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento ricompresa nel relativo Periodo di Ammortamento applicabile, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui la relativa Tranche dovrà essere interamente rimborsata.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*), rimborsare parzialmente o totalmente il Finanziamento a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei Costi di Rimborso.

6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*"Rimborso Anticipato Facoltativo"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo articolo 6.3.2, a partire dal 30 giugno 2012, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1.1 del presente Contratto, si rendesse evidente che l'ammontare erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a valere sul Finanziamento ecceda un importo pari al 200% dell'ammontare aggregato, erogato e non rimborsato, dei Finanziamenti PMI ricompresi nella corrispondente Categoria di Finanziamenti PMI che sono stati oggetto di Estensione mediante ricorso alla provvista derivante dalla relativa Tranche, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente alla CDP tale ammontare eccedente alla successiva Data di Pagamento Interessi (inclusi i relativi interessi), senza pagamento di alcuna penale e/o costo.

6.3.2 Qualora la Parte Finanziata ponga in essere cessioni a terzi, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dai relativi Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione ovvero dei relativi contratti (di seguito, la **"Cessione"**), la stessa:

- (a) dovrà informarne la Parte Finanziatrice per iscritto entro, a seconda dei casi, il 30 aprile o il 30 ottobre immediatamente successivo alla Cessione, fornendo: (i) il Codice Fiscale delle PMI debentrici ai sensi dei Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione che siano stati oggetto

della Cessione e la codifica identificativa della relativa Tranche in cui è ricompreso il Finanziamento PMI Oggetto di Estensione che sia stato oggetto della Cessione (così come assegnata dalla Parte Finanziatrice in conformità con quanto previsto alla definizione di "Tranche"); e (ii) il debito residuo (calcolato alla data della Cessione) dei Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione che siano stati oggetto della Cessione; e

- (b) sarà obbligata a rimborsare anticipatamente alla Parte Finanziatrice alla Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva, senza pagamento di alcuna penale e/o costo, un importo della relativa Tranche calcolato applicando la relativa Quota CDP (come determinata alla Data di Erogazione della relativa Tranche) ai Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione che siano stati oggetto della Cessione.

Resta inteso che a decorrere dalla Data di Rendicontazione coincidente con la Data di Pagamento Interessi in cui si sia proceduto al rimborso anticipato obbligatorio di cui al precedente paragrafo (b), gli obblighi di rendicontazione di cui al successivo articolo 9.1.2 non dovranno più riguardare i Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione che siano stati oggetto della Cessione.

6.3.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 ("*Rimborso Anticipato Obbligatorio*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.4 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento dei Costi di Rimborso, se dovuti;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo ("**Importo Aggiuntivo**") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
- (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o

- (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 ("*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*") che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*"), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*"), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*");

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*"). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dal Articolo 8.2 ("*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*") del presente Contratto.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e

sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;

- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile.

8.1.3 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara:

- (a) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (b) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
- (c) che non le sono state applicate misure interdittive, anche di tipo cautelativo, previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione, della Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha ommesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (“*Dichiarazioni e Garanzie*”) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- a ciascuna Richiesta di Utilizzo;
- a ciascuna Data di Erogazione; e
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

9.1.1 Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (“*Obblighi di Informazione*”), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1.2 Rendicontazione

(i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2011, fornirà alla Parte Finanziatrice tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest’ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet).

Tali informazioni, oltre a quanto verrà appositamente previsto nel modello di cui al precedente paragrafo, dovranno evidenziare, tra l’altro, senza pregiudizio per quanto previsto al precedente articolo 6.3.2, ultimo paragrafo, l’andamento dei rimborsi di capitale dei relativi Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione, distintamente per ciascuna Tranche, indicando anche la relativa codifica identificativa (così come assegnata da CDP in conformità con quanto previsto alla definizione di “Tranche”).

(ii) Ai fini di cui all’Articolo 3.2 (ix) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2012, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio aggiornato, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla Convenzione.

9.1.3 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.1.4 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili, nonché quanto previsto dall'Avviso Comune e dall'Accordo PMI, incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dell'Estensione dei Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula ovvero dall'Estensione dei Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti dalla Parte Finanziata nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi.

10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti PMI

La Parte Finanziata si impegna, con riferimento a ciascun atto relativo alla formalizzazione dell'Estensione dei Finanziamenti PMI, a specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata e a ripetere tale informazione circa la provenienza della provvista, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione in essere.

La Parte Finanziata si impegna inoltre a:

- (i) mantenere, a seguito dell'Estensione di ciascun Finanziamento PMI Oggetto di Estensione, lo stesso tasso d'interesse contrattuale originariamente pattuito per il relativo Finanziamento PMI Oggetto di Estensione;
- (ii) non addebitare alle relative PMI, in sede di Estensione dei relativi Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione, spese e/o altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla Parte Finanziata nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di Estensione del relativo Finanziamento PMI, dei quali dovrà essere fornita adeguata evidenza da parte della Parte Finanziata;

- (iii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione nelle proprie filiali e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione;
- (iv) comunicare per iscritto alla relativa PMI l'eventuale diniego di concessione dell'Estensione, restando inteso che qualora, anche limitatamente al solo periodo oggetto dell'Estensione, possano essere acquisite nuove garanzie pubbliche o private – ivi incluse le garanzie rilasciate da parte dei confidi – che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, l'eventuale diniego della Parte Finanziata a realizzare l'operazione di Estensione nei confronti di una PMI *in bonis* dovrà essere adeguatamente motivato; e
- (v) tenere a disposizione della Parte Finanziatrice (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la documentazione relativa alla richiesta ed alla formalizzazione dell'Estensione dei relativi Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo 10.2.6 dovranno essere adempiuti da qualsiasi finanziatore facente parte del gruppo bancario italiano della Parte Finanziata (da quest'ultima finanziato mediante la provvista derivante dal Finanziamento) che concederà Estensioni dei Finanziamenti PMI.

10.2.7 Codice Etico

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
 - (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,
- a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.

10.2.8 Garanzie

- (i) Senza pregiudizio per quanto previsto nella Lettera di Impegno, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si obbliga:
 - (a) a cedere in garanzia (e far sì che siano ceduti in garanzia), immediatamente su richiesta della Parte Finanziatrice, i crediti derivanti dai Finanziamenti PMI Oggetto di Estensione che saranno selezionati in accordo tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata e che siano in ogni caso di gradimento della Parte Finanziatrice, unitamente alle relative garanzie (anche ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 385/1993, ove applicabile); ovvero
 - (b) a proporre (e conseguentemente concedere) altre garanzie equivalenti a favore della Parte Finanziatrice che siano state da quest'ultima accettate preventivamente,

secondo termini e condizioni di gradimento della Parte Finanziatrice ed a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune a tale scopo.
- (ii) Resta inteso che, nonostante quanto previsto nella Lettera d'Impegno, laddove, in seguito alla richiesta della Parte Finanziatrice, la Parte Finanziata non intenda assumere tali obblighi di garanzia (fornendo anche formali evidenze alla Parte Finanziatrice dell'impossibilità di dar corso agli stessi, in ragione di precedenti vincoli contrattuali con terze parti, salvo ove ciò confligga con preesistenti vincoli contrattuali, nel qual caso tale circostanza dovrà essere formalmente dichiarata per iscritto alla Parte Finanziatrice da parte della Parte Finanziata) e non proponga la concessione di altri strumenti di garanzia che vengano espressamente accettati dalla Parte Finanziatrice ai sensi del precedente paragrafo (i) (b), la Parte Finanziatrice avrà in ogni caso la facoltà di non procedere ad ulteriori erogazioni a valere sul Finanziamento, secondo il suo ragionevole e motivato giudizio.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*"Restituzione del Finanziamento"*):

- (a) la Parte Finanziata versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata ad una Procedura Concorsuale;
- (c) l'inadempimento delle obbligazioni previste ai sensi della Lettera di Impegno, in caso di mancata costituzione delle Garanzie ai sensi dell'Articolo 10.2.8 (i) che precede; e
- (d) il venir meno, per qualsiasi ragione, delle Garanzie (ove costituite), ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi della Lettera di Impegno.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*"Decadenza dal beneficio del termine"*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà immediatamente efficace dal ricevimento, da parte della Parte Finanziata, della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*), il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) il Finanziamento venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*"Scopo"*) del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto o in qualsiasi allegato alla stesso o altro documento, certificato o dichiarazione da esso consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il

ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;

- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 ("*D.lgs 231/2001*") e 8.1.8 (*Codice Etico della Parte Finanziatrice*) e 8.1.9 ("*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*") del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 ("*Obblighi di Informazione*") e 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Contratto a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste nei contratti relativi alle Garanzie ovvero nella Lettera di Impegno.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.

11.2.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della risoluzione*") del presente Contratto:

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto salvo ogni maggior danno;e
- (c) in caso di risoluzione del Contratto derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice, ai sensi della Convenzione, relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*"), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 ("*Restituzione del Finanziamento*"), al verificarsi di (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono; e (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata del Finanziamento sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività di cui al presente Contratto e/o agli altri atti a questo connessi, le Parti convengono espressamente che il

verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.3.1 ("Recesso") mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*") del presente Contratto:

- (a) il Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice IBAN IT27Z076020320000000029814. La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio della relativa Tranche) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

14.4 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

14.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto.

14.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice considerino necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

14.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di esso gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a

tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analogia normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.11 ABI

La Parte Finanziata autorizza l'ABI ad effettuare tutte le necessarie verifiche richieste ai sensi della Convenzione e del presente Contratto.

14.12 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____

Fax: _____

Attenzione dott. _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione di "Gestione Credito Agevolato"

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.13 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 15
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandola via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del Codice Civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.

Distinti saluti

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Articolo 3.1 (*Condizioni Sospensive*);
- ii Articolo 4.1 (*Utilizzo del Finanziamento*);
- iii Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- iv Articolo 7.1 (*Imposte e Tasse*);
- v Articolo 10.2.4 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- vi Articolo 10.2.8 (*Garanzie*);
- vii Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal Beneficio del Termine*);
- viii Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*);
- ix Articolo 11.3.1 (*Recesso*);
- x Articolo 14.8 (*Indennizzo*);

xi Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[*La Parte Finanziata*]

[*Firma*]

[*Nome e Qualifica*]

Allegato 1 - Modulo "RICHIESTA DI UTILIZZO" *
Rif. Contratto di Finanziamento – POSIZIONE ** _____
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Credito Agevolato
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax numero 06.42214634 – 06.42214943

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo totale di erogazione richiesto: € _____

così suddiviso:

- a) Tranche Categoria Finanziamenti PMI Chirografari con Durata Residua Breve
 1. importo € _____
 2. numero dei Finanziamenti PMI _____
 3. Debito Residuo della Categoria _____
 4. Vita Media Residua _____
- b) Tranche Categoria Finanziamenti PMI Chirografari con Durata Residua Media
 1. importo € _____
 2. numero dei Finanziamenti PMI _____
 3. Debito Residuo della Categoria _____
 4. Vita Media Residua _____
- c) Tranche Categoria Finanziamenti PMI Chirografari con Durata Residua Lunga
 1. importo € _____
 2. numero dei Finanziamenti PMI _____
 3. Debito Residuo della Categoria _____
 4. Vita Media Residua _____
- d) Tranche Categoria Finanziamenti PMI Ipotecari con Durata Residua Breve
 1. importo € _____
 2. numero dei Finanziamenti PMI _____
 3. Debito Residuo della Categoria _____
 4. Vita Media Residua _____
- e) Tranche Categoria Finanziamenti PMI Ipotecari con Durata Residua Media
 1. importo € _____
 2. numero dei Finanziamenti PMI _____
 3. Debito Residuo della Categoria _____
 4. Vita Media Residua _____
- f) Tranche Categoria Finanziamenti PMI Ipotecari con Durata Residua Lunga
 1. importo € _____
 2. numero dei Finanziamenti PMI _____
 3. Debito Residuo della Categoria _____
 4. Vita Media Residua _____

Attestazioni e dichiarazioni

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3.2 (iv) e 4.1.2 (A) (ii) (b) del Contratto di Finanziamento si attesta che il rapporto tra:

- l'indebitamento complessivo del Contraente il Finanziamento verso CDP (pari a € _____, _____),
comprensivo dell'importo di cui alla presente Richiesta di Utilizzo,

e

- il patrimonio di vigilanza del Contraente il Finanziamento alla data odierna (pari a € _____, _____)
non supera il 30%.

* nel presente Modulo i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato indicato in Convenzione ovvero nel Contratto di Finanziamento.

** numero identificativo assegnato da CDP.

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

(indirizzo e-mail al quale il Contraente il Finanziamento intende ricevere la comunicazione da parte di CDP delle Quote CDP e delle codifiche identificative delle Tranches relative alla presente Richiesta di Utilizzo, ai sensi dell'articolo 4.3 (a) (ii) della Convenzione e dell'articolo 4.1.2 (A) (i) del Contratto di Finanziamento)

* nel presente Modulo i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato indicato in Convenzione ovvero nel Contratto di Finanziamento.

** numero identificativo assegnato da CDP.

Allegato 2 - Modello per la "RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO" *
Rif. Contratto di Finanziamento – POSIZIONE ** _____
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Credito Agevolato
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax numero 06.42214634 – 06.42214943

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della Richiesta di Rimborso Anticipato

Data di Rimborso Anticipato: _____***

importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Costi di Rimborso (0,125%): € _____

rimborso totale

rimborso parziale

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento, gli importi oggetto del rimborso anticipato ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo dovuto per il rimborso anticipato richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, articolo 12.1.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

* nel presente Modello i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato indicato in Convenzione ovvero nel Contratto di Finanziamento.

** numero identificativo assegnato da CDP.

*** tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi.

LETTERA DI IMPEGNO

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione di "Gestione Credito Agevolato"

_____, / /

Oggetto: Contratto di finanziamento tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e

Lettera di Impegno

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla proposta di contratto di finanziamento inviataVi in data / / (il "**Contratto**") ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana in data 24 marzo 2011.

Ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito ai sensi del Contratto.

Con la presente lettera, definita nel Contratto come "Lettera di Impegno", _____

_____, nella sua qualità di Parte Finanziata ai sensi del Contratto, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nella sua qualità di Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto, il Margine Aggiuntivo (come di seguito definito) che dovrà sommarsi al Margine ed al Tasso di Riferimento per la determinazione del Tasso di Interesse da applicarsi al Finanziamento, nel caso in cui la Parte Finanziata non intendesse concedere alla Parte Finanziatrice le Garanzie ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto qualora richieste dalla Parte Finanziatrice in conformità a quanto previsto nel Contratto.

Al riguardo, si precisa che il Margine Aggiuntivo verrà applicato con effetto retroattivo e pertanto sarà dovuto su tutti gli importi del Finanziamento tempo per tempo erogati e non rimborsati a ciascuna Data di Pagamento Interessi (o altra data in cui siano stati pagati interessi ai sensi del Contratto).

Di conseguenza:

- (i) per tutte le rate di interessi di pre-ammortamento e di ammortamento già corrisposte ai sensi del Contratto, la porzione di interessi da corrispondere in virtù dell'incremento determinato dal Margine Aggiuntivo, sarà dovuta e verrà pagata in un'unica soluzione alla Data di Pagamento immediatamente successiva la data in cui la Parte Finanziata abbia comunicato alla Parte Finanziatrice la sua volontà di non procedere alla concessione delle Garanzie ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto; e

- (ii) per le rate di interessi di pre-ammortamento e/o di ammortamento successive, ciascuna di tali rate di interessi sarà comprensiva della porzione di interessi da corrispondere in virtù dell'incremento determinato dal Margine Aggiuntivo in quanto il Tasso di Interesse applicabile al Finanziamento sarà pari al Tasso di Riferimento maggiorato del Margine e del Margine Aggiuntivo.

Ai fini della presente Lettera di Impegno, si precisa che:

(A) Qualora:

- (a) la Parte Finanziata non risponda per iscritto alla richiesta della Parte Finanziatrice circa il rilascio delle Garanzie ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto entro 10 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione di tale richiesta; ovvero
- (b) la Parte Finanziatrice non accetti la concessione dell'eventuale garanzia equivalente alla cessione dei crediti in garanzia proposta dalla Parte Finanziata ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto (restando inteso che tale proposta relativa alla concessione di una garanzia equivalente dovrà essere inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice entro il termine di 10 Giorni Lavorativi di cui al punto (a) che precede e, in mancanza, il punto (a) che precede troverà applicazione);

in tali casi, il Margine Aggiuntivo troverà automatica applicazione secondo quanto previsto ai punti (i) e (ii) che precedono (costituendo pertanto la mancata corresponsione di tale Margine Aggiuntivo un Evento Rilevante ai sensi del Contratto);

- (B) per "**Margine Aggiuntivo**" si intende il valore indicato in punti base *per annum* che verrà determinato e pubblicato nel sito internet dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini rimarrà applicabile il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Se siete d'accordo sul contenuto della presente Lettera di Impegno, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci la presente lettera da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via telefax unitamente alla accettazione del Contratto.

Distinti saluti

Luogo e data _____, ____/____/____

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]